

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDESSERO DISPONIBILI SUL TERRITORIO CITTADINO

Il Comune di Poggiomarino, ai sensi della Legge Regionale n. 18 del 02/07/1997 ed in ottemperanza alla delibera di Giunta Comunale n. 41 del 31/05/2019.

RENDE NOTO

che è indetto un bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, che si renderanno liberi nel Comune di Poggiomarino, ai cittadini in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 della L.R. n.18/97.

1) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Come previsto dall'art. 2 della L.R.C. n. 18/1997, per partecipare occorrono i seguenti requisiti:

- a) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono accedere al presente bando, in condizioni di parità con i cittadini italiani, gli stranieri, aderenti all'Unione Europea, titolari di carta di soggiorno e quelli regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Poggiomarino. Ha facoltà di partecipare al presente bando il lavoratore emigrato all'estero il quale potrà concorrere per un solo ambito territoriale e dovrà risultare che il richiedente non ha presentato domanda in nessun altro Comune, pena l'esclusione dalla graduatoria;
- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito della Provincia di Napoli;
E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile, calcolato secondo le norme convenzionali, intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni delle soglie di passaggio da un vano all'altro, sia non inferiore a 45 mq. per un nucleo familiare non superiore a 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per più di 5 persone, non inferiore a 85 mq. per 6 persone, non inferiore a 95 mq. più di 6 persone.
- d) non titolarità di diritti di cui al precedente comma **c)** su uno o più alloggi ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva è uguale o superiore a quella media di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ubicato nell'ambito della provincia di Napoli e adeguato alle esigenze del nucleo familiare del richiedente;
- e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati, in qualunque forme concessi dallo Stato o da Enti pubblici sempre che l'alloggio non sia utilizzabile ovvero perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del danno;
- f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio pubblico eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- g) **reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare, non superiore a €.**
14.038,63= prodotto nell'anno 2018, per un nucleo familiare di due persone ed ultrasessantacinquenni; e un reddito complessivo del nucleo familiare convenzionale delimitato dalle tre fasce come riportato nella Scheda di Attribuzione dei Punteggi. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare s'intende la somma di:
 1. redditi imponibili ai fini IRPEF percepiti per l'anno 2018 di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultino dall'ultima dichiarazione dei redditi. Deve essere computato anche il

reddito del familiare deceduto qualora il concorrente o uno dei componenti il nucleo familiare abbia diritto ad assegno di reversibilità; i redditi NON imponibili ai fini IRPEF, quali le pensioni sociali, pensioni di guerra, pensioni di inabilità, assegni di invalidità civile, assegni di mantenimento dei figli, indennità accompagnamento e altre simili, non vanno sommati;

2. 20% del valore del patrimonio mobiliare calcolato addizionando le seguenti componenti, possedute al 31/12/2018 da ciascun componente il nucleo familiare:
 - a) saldo contabile attivo dei depositi e conti correnti bancari e postali;
 - b) valore nominale dei titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati;
 - c) valore di azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio;
 - d) valore di partecipazioni azionarie in società.
3. 2% del valore del patrimonio immobiliare posseduto alla data del 31/12/2018.

Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall'art. 2, comma 14, del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modifica dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo è ridotto di € 516,46 per ogni altro componente oltre i due e sino ad un massimo di n. 6 componenti, sempre che si tratti di soggetti a carico del concorrente ma diversi dai figli; il reddito complessivo costituito sia da redditi da lavoro dipendente o da pensione, effettuate le eventuali detrazioni, va calcolato nella misura del 60%. Possono partecipare i nubendi che entro sei mesi dalla pubblicazione del bando contrarranno matrimonio. In tal caso il reddito complessivo è determinato dalla somma dei redditi fruiti da ciascuno dei nubendi. Nella ipotesi che il matrimonio non venga celebrato nei tempi di cui sopra, si avrà l'esclusione automatica dalla partecipazione al presente bando.

NUCLEO FAMILIARE

1. Per "nucleo familiare" si intende la famiglia anagrafica, costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi;
2. Fanno altresì parte del nucleo gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente bando di concorso;
3. Possono essere considerati componenti il nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia instaurata e duri stabilmente da almeno cinque anni alla data del bando e sia dichiarata nelle forme di legge sia da parte del richiedente, sia da parte dei conviventi (art. 2, punto 3 della L.R.C. n° 18/97);
4. Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali; qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione;
5. E' considerata famiglia anagrafica anche quella costituita da una sola persona;

La disposizione di cui al punto 1) non si applica ai figli conviventi coniugati ovvero alle nuove coppie formatesi prima della consegna degli alloggi, che partecipano in modo autonomo al bando.

- h) non essere occupante abusivo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (art. 26 comma 4 Legge 513/77);

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente ai precedenti commi c), d), e), f), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto. Il requisito di cui alla lettera g) deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.

2) MODALITA' PER LA PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate utilizzando ESCLUSIVAMENTE il modulo di istanza-dichiarazione predisposto dal Comune ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, devono essere sottoscritte e presentate unitamente ad una COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' del sottoscrittore o documento equipollente, in corso di validità.

Sono equipollenti alla carta d'identità: il passaporto, la patente di guida, il libretto di pensione, purché muniti di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato.

Le domande devono essere spedite al Comune di Poggiomarino a mezzo raccomandata A/R entro e non oltre 30 gg dalla data di pubblicazione del presente bando oppure a mezzo pec protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it oppure presso l'ufficio protocollo della sede comunale sita alla Piazza De Marinis n. 3, si precisa che il termine di ricezione delle domande dovrà avvenire entro il 29/07/2019 alle ore 12:00.

Per i lavoratori emigrati all'estero detto termine è prorogato di trenta giorni.

Nella domanda occorre indicare e dichiarare:

- dati del concorrente;
- composizione del nucleo familiare, secondo i criteri specificati nel precedente punto "Requisiti per la partecipazione";
- situazione reddituale del concorrente e degli altri componenti il nucleo familiare, riferita all'anno precedente a quello corrente;
- possesso da parte di tutti gli altri componenti il nucleo familiare, dei requisiti di cui alle precedenti lettere c), d), e);

Le modalità di partecipazione di cui al presente punto del bando sono obbligatorie, sicché il mancato rispetto anche di una sola di esse non è successivamente sanabile e comporta **l'esclusione definitiva dal concorso.**

Le condizioni soggettive ed oggettive che comportano attribuzione di punteggio vanno dichiarate compilando ed allegando alla domanda la scheda dei punteggi di selezione predisposta dall'ufficio, con l'eventuale documentazione dimostrativa dei requisiti come all'art. 7 della L.R.18/97.

3)DOCUMENTI NECESSARI PER IL PUNTEGGIO DA ASSEGNARE

Per l'attribuzione dei relativi punteggi, dovranno essere allegati alla domanda i seguenti documenti:

- certificato della ASL attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a soggetti di età compresa fra il 18° ed il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- certificato della ASL attestante l'invalidità, ai sensi dell'art. 2, comma 2, Legge 30.3.1971 n. 118, dei soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero l'invalidità, ai sensi del D. Lgs. 23.11.1988 n. 509, dei soggetti che, alla stessa data, abbiano superato il 65°anno di età;
- certificato della ASL attestante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione;
- certificato dell'autorità competente comprovante l'esistenza nell'abitazione di residenza di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e contestuale certificato della ASL attestante la qualità di portatore di handicap grave, non deambulante, relativamente a persona facente parte del nucleo familiare;
- certificato della ASL contenente l'indicazione dei vani utili sotto il profilo igienico-sanitario. Per vani Utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a 14 mq. e i servizi così come definiti dal D.M. 5 luglio 1975;
- certificato della ASL attestante l'anti- igienicità relativa o assoluta dell'alloggio;
- copia di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di separazione, di ordinanza di sgombero;
- copia di provvedimento esecutivo di collocamento a riposo o trasferimento del dipendente, pubblico o privato, che fruisca di alloggio di servizio;
- copia di preavviso di esecuzione dello sfratto ai sensi dell'art. 608 c.p.c.;
- copia della notificazione della competente autorità, indicante la data di esecuzione dell'ordinanza di sgombero o del rilascio dell'alloggio di servizio.

4) FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI

A) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune, provvede attraverso l'apposita Commissione, costituita come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/97, all'istruttoria delle domande, verificandone la completezza e la regolarità della compilazione dell'apposito modulo-domanda di partecipazione, l'esistenza della documentazione richiesta e provvede, inoltre alla predisposizione e compilazione di una scheda per ciascun partecipante con attribuzione di un punteggio provvisorio secondo quanto previsto dal bando di concorso.

B) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Entro 60 giorni, le domande corredate dalla documentazione saranno inoltrate alla Commissione Provinciale per l'Assegnazione Alloggi ERP, prevista dall'art. 6 della L.R.C. n. 18/97, la quale procede all'adozione della graduatoria provvisoria che sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio o, per i lavoratori emigrati all'estero, entro 45 giorni dall'invio a mezzo raccomandata A/R della comunicazione dell'avvenuta pubblicazione, gli interessati possono produrre, a mezzo raccomandata A/R, opposizione alla stessa Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi ERP, che le esamina entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle stesse. Non vengono valutati in tale sede documenti richiesti obbligatoriamente per la verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione al bando, che dovevano essere allegati alla domanda di partecipazione. Nel caso in cui la valutazione dell'opposizione determini la riduzione del punteggio o l'esclusione dal concorso, la Commissione Provinciale dà comunicazione in tal senso all'interessato, fissando il termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali deduzioni. Completato l'esame delle opposizioni e delle eventuali deduzioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio. La graduatoria è pubblicata entro 60 giorni con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo. Prima dell'assegnazione dell'alloggio sarà verificata la permanenza dei requisiti richiesti per l'accesso; il mutamento delle condizioni attributive di punteggio, verificatosi successivamente alla data di pubblicazione del bando, non influisce sulla collocazione in graduatoria, ad eccezione della variazione della situazione abitativa che comporta invece l'eventuale correlativa riduzione del punteggio, a meno che la nuova sistemazione abbia carattere di precarietà. Qualora il Comune accerti la mancanza dei requisiti o il mutamento della situazione abitativa, trasmette la relativa documentazione e le controdeduzioni dell'interessato alla Commissione Provinciale che provvede all'esclusione o al mutamento della posizione di graduatoria del concorrente.

C) VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

Gli alloggi che si rendessero disponibili saranno assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia **per un anno** e comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art.8, comma 7 della L.R.C. n. 18/97.

D) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi e criteri di priorità, come stabilito dall'art. 7 della L.R.C. n. 18/1997 e successive modifiche e/o integrazioni. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

5) DISTRIBUZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Poggiomarino che saranno reperibili sul sito <http://www.comune.poggiomarino.na.it/>.

Le domande devono essere spedite al Comune di Poggiomarino a mezzo raccomandata A/R entro e non oltre 30 gg dalla data di pubblicazione del presente bando oppure a mezzo pec protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it oppure presso l'ufficio protocollo della sede comunale sita alla Piazza De Marinis n. 3, si precisa che il termine di ricezione delle domande dovrà avvenire entro il 29/07/2019 alle ore 12:00.

Per i lavoratori emigrati all'estero detto termine è prorogato di trenta giorni.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare l'autocertificazione soltanto nei casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti, pubblici o privati, italiani.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R.C. n. 18/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati tramite consultazione diretta degli archivi informatici disponibili, emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente, in applicazione dell'art. 75 D.P.R. 445/2000 decade dal beneficio.

Data 21/06/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
F.to Ing. Rino Pagano**